AUTORIZZAZIONE AI COMUNI DI PROVVEDERSI DI MAESTRI IN SOPRANNUMERO

Art. 6

I Comuni che hanno maestri in soprannumero, muniti di legale abilitazione, assunti entro il 31 maggio 1909, senza le forme di che all'articolo precedente, hanno facolta' di provvedere per un triennio a coprire i posti di titolari che restassero vacanti dopo l'applicazione di detto articolo, mediante un concorso interno secondo le norme di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Versione in vigore dal 5 agosto 1909, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione ai Comuni di provvedersi di maestri in soprannumero
Estremi	Legge 11 luglio 1909, n. 490
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1909

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-ai-comuni-di-provvedersi-di-maestri-in-soprannumero/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it